



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

Regolamento
del
Consiglio Comunale

Approvato dal Consiglio Comunale

con del. n. 48 del 15.04.2004

in vigore dal 17.05.2004

Modificato dal Consiglio Comunale

con del. n. 153 del 17.12.2004

Modificato dal Consiglio Comunale

con del. n. 45 del 29.07.2014

La proposta originaria del testo del regolamento è stata elaborata dalla Commissione consiliare, istituita con deliberazione del C.C. n. 103 del 10.11.1999, composta dai Consiglieri:

- Luperi Luigi – Presidente – Democratici di Sinistra
- Pacini Paolo – Sindaco – Democratici di Sinistra
- Lippi Samuele sostituito (1.12.2000) da Ghezzani Michela – Democratici di Sinistra
- Granucci Lorenzo – Socialisti Democratici Italiani
- Papadopulo Giampaolo – I Democratici
- Bianchi Dilio – Intesa Civica Lavoriamo per Cecina
- Conti Roberto sostituito (19.05.2000) da Belcari Franco – Rinnovare Cecina
- Lorenzini Pier Luigi – Centro Democratico Italiano
- Lorusso Luciano sostituito (23.07.2001) da Paltrinieri Malaspina Antonio – Alleanza Nazionale
- Massei Vittorio – Forza Italia
- Maurini Vincenzo – Rifondazione Comunista
- Villani Luciano – Insieme per l'Alternativa

Il supporto giuridico amministrativo è stato curato dal

Segretario Generale – Direttore

Dott. Giangrande Salvatore

Dirigente Settore Attività Legali

Dott. Simoni M. Grazia

COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

Parte I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Sede e sedute
- Art. 3 – Interpretazione di particolari questioni
- Art. 4 – Maggioranza e minoranza
- Art. 5 – Organismi del Consiglio comunale

Parte II - Organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale

Capo I - Della presidenza e dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

- Art. 6 - Elezione del Presidente
- Art. 7 - Compiti e poteri del Presidente
- Art. 8 - Vice Presidente
- Art. 9 - Ufficio di Presidenza

Art. 10 - Costituzione gruppi consiliari

Art. 11 - Conferenza dei gruppi consiliari: modalità di convocazione, funzionamento e pubblicizzazione

Capo II - Commissioni consiliari

Art. 12 - Costituzione e composizione

Art. 13 – Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari

Art. 14 - Presidenza e convocazione

Art. 15 - Funzionamento

Art. 16 - Funzioni

Art. 17 - Segreteria, verbale della seduta, pubblicità dei lavori

Capo III - Commissioni speciali

Art. 18 - Commissioni a tema

Art. 19 – Commissione garanzia e controllo

Art. 20 – Commissione di inchiesta

Art. 21 – Poteri e facoltà della commissione di inchiesta

Art. 22 – Conclusione lavori commissione

Art. 23 – Composizione Commissioni speciali

Capo IV - Dei diritti e doveri dei consiglieri comunali

Art. 24 - Diritto d'iniziativa

Art. 25 - Diritto di presentazione di mozioni di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze, comunicazioni

Art. 26 - Diritto di informazione ed accesso agli atti

Art. 27 -Decadenza

Parte III - Dell'organizzazione dei lavori: dell'ordine del
giorno, convocazione, ordine dei lavori delle
Sedute, della discussione, delle votazioni, della
verbalizzazione

Capo I - Ordine del giorno e convocazione

Art. 28 - Avviso di convocazione

Art. 29 - Avviso di convocazione - consegna – modalità

Art. 30 - Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

Art. 31 - Deposito degli atti

Art. 32 - Adunanze pubbliche

Art. 33 - Adunanze segrete

Art. 34 - Adunanze "aperte"

Capo II - Disciplina della discussione ed ordine dei lavori

Art. 35 - Ordine della discussione

Art. 36 - Comportamento del pubblico

Art. 37 - Ammissione di soggetti esterni al Consiglio comunale in aula

Art. 38 - Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 39 - Discussione - norme generali

Art. 40 - Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 41 - Emendamenti e proposta di deliberazione

Art. 42 - Modalità di discussione di mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze

Capo III - Votazioni

Art. 43 - Designazione e funzioni dei consiglieri scrutatori

Art. 44 - Modalità generali

Art. 45 - Votazioni in forma palese

Art. 46 - Votazione per ballottaggio e casi particolari

Capo IV - Partecipazione del Segretario comunale - Il verbale

Art. 47 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

Parte IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 48 – Entrata in vigore del regolamento

Parte I -- Disposizioni generali

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale in attuazione a quanto previsto dalle leggi dello Stato e Statuto. E' finalizzato a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del Consiglio.

ART. 2 SEDE E SEDUTE

1. Il Presidente, anche su richiesta di un terzo dei consiglieri, può convocare il Consiglio in luogo diverso dall'immobile denominato "Comune Vecchio", ove viene convocato per disposizione statutaria, ed anche congiuntamente ad altri consigli comunali.
All'interno della sede del Consiglio, in occasione delle sue sedute, sono esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione europea unitamente al Gonfalone della città.

ART. 3 INTERPRETAZIONE DI PARTICOLARI QUESTIONI

1. Quando, nel corso delle sedute, si presentano situazioni, questioni o temi non disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, o prive di ogni riferimento interpretativo a questi, la risoluzione è adottata dal Presidente in conformità dei principi generali dell'ordinamento, sentito il parere del Segretario Generale.
Le eccezioni dei consiglieri comunali su interpretazioni di norme del presente regolamento relative alla trattazione dell'ordine del giorno sono sottoposte al Presidente, il quale può sospendere la seduta per l'esame delle stesse. Qualora l'eccezione si presenti di particolare complessità, il Presidente può rinviare l'argomento, oggetto dell'eccezione, a successiva seduta.

ART. 4 MAGGIORANZA E MINORANZA

1. Ai fini del presente regolamento per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco, o i consiglieri che abbiano dichiarato, in seguito, di aderire alla maggioranza e al programma.
Per minoranze si intendono gli altri consiglieri, nonché i già appartenenti alla maggioranza che dichiarino di ritirare la loro adesione.

ART. 5 ORGANISMI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Sono organismi del Consiglio:
- Ufficio di Presidenza

- Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari
- Commissioni consiliari
- Conferenza dei Presidenti delle commissioni consiliari.

Parte II Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I

DELLA PRESIDENZA, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI

ART. 6 ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. L'elezione avviene ai sensi dello Statuto con votazioni in forma palese per appello nominale; ciascun consigliere può votare un solo nominativo.
2. Eletto il Presidente la seduta procede poi sotto la presidenza di questo per l'elezione del Vice Presidente.
3. Presidente o Vice Presidente dovranno comunque essere espressione dei gruppi di minoranza.
4. Con le modalità di cui al presente articolo si procede all'elezione del Presidente o del Vice Presidente nella prima seduta successiva alla cessazione dei medesimi dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso. Analogamente si procede quando il Consiglio, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 20, comma 8, dello Statuto, abbia approvato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente.

ART. 7 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale ed esercita le attribuzioni ad esso assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Formula, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, l'ordine del giorno, convoca e presiede i lavori del Consiglio comunale assicurando il buon andamento dei lavori in armonia alle norme statutarie e regolamentari.
3. Da' la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni ed annuncia il risultato delle votazioni.
4. Ha facoltà di sospendere la seduta anche al fine di consultare l'Ufficio di Presidenza e i Presidenti dei gruppi.

5. Fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

6. Propone al Consiglio comunale di invitare ad una audizione le persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.

7. Secondo le modalità e le procedure di cui al presente regolamento:

- promuove le opportune intese tra i gruppi consiliari in ordine alla programmazione delle sedute del Consiglio comunale e degli ordini del giorno;

- predispone il calendario delle sedute del Consiglio comunale d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei gruppi;

- organizza l'attività del Consiglio comunale e coordina l'attività delle Commissioni consiliari anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei Presidenti dei gruppi delle Commissioni, all'uopo convocati;

- decide sulle richieste dei consiglieri circa la procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni e alle interpellanze e interrogazioni.

8. Formula altresì proposte in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare ai Gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi.

9. Esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio stesso, a cui consegue la procedura per la dichiarazione di decadenza.

10. Organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.

11. Attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, per assicurare agli stessi la collaborazione dei dirigenti e funzionari per la formulazione e presentazione di proposte di provvedimenti deliberativi.

12. Dispone l'utilizzo dei locali della Presidenza e degli organismi del Consiglio.

13. Propone al Settore competente l'ammontare dello stanziamento di bilancio per l'acquisto di attrezzature relative al funzionamento del Consiglio comunale, dell'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari e per le attività delle Commissioni consiliari. Lo stanziamento è utilizzato nel rispetto delle regole contabili per le seguenti spese:

- a. spese di missioni per partecipazione alle iniziative relative allo svolgimento del mandato istituzionale;
- b. spese per acquisto di pubblicazioni
- c. spese per organizzazione di convegni o altre iniziative;

14. Individua altresì con decisione assunta in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, il budget finanziario per ogni gruppo consiliare che viene a questi assegnato con determinazione dirigenziale.

Alla gestione contabile di tali fondi si applicano le disposizioni relative ai fondi economici.

15. Il Presidente presenta, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo, il quadro riassuntivo dell'attività svolta e delle spese sostenute dal Consiglio e dai suoi organismi.

16. Al Presidente del Consiglio comunale deve essere comunicato da parte della Segreteria del Sindaco il calendario delle manifestazioni che si svolgono nella città alla quale è interessata l'Amministrazione comunale.

17. Il Presidente del Consiglio comunale, o un componente l'Ufficio di Presidenza da esso delegato, rappresenta il Consiglio comunale nelle pubbliche manifestazioni a fianco del Sindaco.

ART. 8 VICE - PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente: a tal fine può essere convocato, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

ART. 9 UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente, il Vice-Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza hanno facoltà di partecipare il Sindaco e, con funzioni consultive, il dirigente del Settore competente.

ART. 10 COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali sono tenuti a dichiarare al segretario generale, entro 15 giorni dall'insediamento, a quale gruppo appartengono fra quelli che vengono a costituirsi fra i consiglieri eletti nella medesima lista o quali candidati sindaci collegati a liste che non abbiano ottenuto consiglieri oppure per costituzione di gruppi distinti da quelli delle liste di elezione.

2. Può costituirsi un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e non intendano confluire in gruppi esistenti.

3. Qualora in una lista presentata alle elezioni risulti eletto un solo consigliere, o che tale situazione si venga a determinare nel corso del mandato, a questo sono riconosciuti i diritti spettanti a un gruppo consiliare.

4. I consiglieri che entrano successivamente a far parte del Consiglio indicano al Segretario, entro tre giorni dalla convalida, a quale gruppo intendono aderire, ovvero il nuovo gruppo che vengono a costituire.

5. Ciascun gruppo consiliare comunica il proprio Presidente e Vicepresidente. Entrambi le cariche sono incompatibili con quella di Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale, ad eccezione dei gruppi composti da un solo consigliere, in difetto di comunicazione è considerato Presidente il consigliere anziano del gruppo stesso.

6. Nuovi gruppi possono costituirsi nel corso della durata in carica del Consiglio comunale.

7. La costituzione del nuovo gruppo e la indicazione del proprio Presidente e' comunicata con le modalità di cui ai precedenti comma 4 e 5.

8. Ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, e' assicurata la disponibilità nel Palazzo comunale di locali, strutture e servizi.

ART. 11

CONFERENZA DEI GRUPPI CONSILIARI: MODALITA' DI CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E PUBBLICIZZAZIONE

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi che ha funzione consultiva in ordine alla programmazione delle sedute del Consiglio e degli ordini del giorno, nonché delle sedute delle Commissioni consiliari, e' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. Il Sindaco partecipa ai lavori della conferenza. Alla Conferenza possono essere invitati i presidenti delle Commissioni consiliari, l'invito è altresì trasmesso al Vicepresidente del Consiglio. Le funzioni di supporto tecnico e di segreteria sono assicurate dal Settore competente.

3. I Presidenti dei gruppi hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza quando impossibilitati a partecipare.

4. La Conferenza come sopra costituita:

a) definisce, su proposta del Presidente e sulla base delle indicazioni della Giunta a mezzo del Sindaco, e delle proposte dei gruppi consiliari, il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio e la programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo; qualora non si raggiunga nella Conferenza un accordo unanime, il calendario con i relativi argomenti da trattare e' predisposto dal Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza;

b) fissa il periodo di sospensione feriale della attività del Consiglio comunale e delle Commissioni;

c) ripartisce tra i gruppi consiliari, tenendo conto della consistenza numerica degli stessi, il tempo complessivamente disponibile per le discussioni su questioni generali di indirizzo ovvero su provvedimenti di carattere fondamentale.

5. Nel definire la programmazione ed il calendario delle sedute vengono individuati gli argomenti da trattare e l'ordine indicativo sulla scorta del quale il Presidente formula l'o.d.g. così come previsto dal successivo art. 39.

6. Il Presidente del Consiglio e' tenuto a convocare la Conferenza entro 5 giorni, qualora ne facciano richiesta il Sindaco o almeno due Presidenti dei gruppi, iscrivendo all'ordine dei lavori gli argomenti richiesti.

7. La pubblicità dei lavori nella forma di trasmissione alla stampa e' disposta dal Presidente del Consiglio.

8. Dei lavori sono redatti verbali conservati agli atti presso il Settore competente.

9. La Conferenza decide quali dei suoi lavori debbano, per questioni di riservatezza, restare segreti.

CAPO II

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 12

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni consiliari, in conformità alle disposizioni statutarie, hanno funzioni istruttorie nei riguardi dell'attività del Consiglio, consultive anche nei confronti di altri organi del Comune, propositive e di iniziativa per i lavori del Consiglio comunale.

2. Le Commissioni consiliari permanenti istituite nel numero di cinque hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

1^ COMMISSIONE

Affari generali ed istituzionali

Ragioneria e finanze

Organizzazione risorse ed informatica

Polizia Municipale

2^ COMMISSIONE

Assetto e gestione del territorio

Trasporti

3^ COMMISSIONE

Istruzione, cultura, sport e tempo libero

4^ COMMISSIONE

Sicurezza Sociale

5^ COMMISSIONE

Programmazione Economica

3. Ciascuna commissione é composta da cinque consiglieri comunali, elevabili a sette per un massimo di n. 2 Commissioni, di cui n. 3 appartenenti ai gruppi di maggioranza e n. 2 ai gruppi di minoranza. elevati a n. 4 e n. 3 rispettivamente per i gruppi di maggioranza e minoranza nelle Commissioni composte da 7 consiglieri comunali: partecipano ai lavori delle commissioni i Presidenti dei Gruppi Consiliari. I Consiglieri vengono eletti con votazione assembleare dal Consiglio Comunale nel rispetto delle designazioni dei gruppi consiliari: ove tale esito non fosse garantito in sede di prima votazione assembleare, si procederà effettuando apposita votazione articolata in due fasi, nelle quali la maggioranza rende espressione di voto per i membri di maggioranza, e la minoranza rende espressione di voto per i membri della minoranza.

4. Ciascun consigliere ha diritto di far parte di almeno una Commissione consiliare. Nel caso di rinuncia all'esercizio di tale diritto o di dimissioni, si procede alla surroga ai sensi del primo comma precedente.

5. I consiglieri impossibilitati a partecipare alla Commissione hanno la facoltà di delegare formalmente un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla seduta

ART.13

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari ha funzioni consultive in ordine le varie attività delle Commissioni Consiliari e può essere convocata:

- a) dal Presidente del Consiglio Comunale;
- b) su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti di Commissione;
- c) su richiesta della Conferenza dei Presidenti dei gruppi.

ART. 14

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE

1. Ciascuna Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio comunale, elegge nel suo seno un Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Risulterà eletto, qualora tale maggioranza non sia raggiunta nei primi due scrutini, il consigliere che avrà conseguito al terzo scrutinio il maggior numero di voti e, in caso di parità, il maggiore età.

3. un consigliere comunale può essere Presidente di una sola Commissione Consiliare.

3bis. Il Presidente della Commissione può essere revocato dalla carica su proposta motivata e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere presentata al Presidente del Consiglio Comunale che provvede a convocare la commissione entro i venti giorni successivi, inserendo la votazione della mozione all'ordine del giorno.

4. Ciascuna Commissione elegge un Vice Presidente successivamente alla elezione del Presidente nella medesima seduta.

5. Le Commissioni consiliari sono convocate, ad eccezione del periodo feriale, dal Presidente, in accordo con l'Ufficio di Presidenza e comunicate all'assessore interessato.

6. Il Presidente, quando il Sindaco, l'assessore interessato o almeno un terzo dei componenti della Commissione ne facciano richiesta, convoca la Commissione, entro 5 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte.

7. Il Presidente, fermo quanto disposto dal precedente comma, dispone l'ordine del giorno delle singole sedute, sentito l'assessore o gli assessori interessati.

8. L'avviso di convocazione delle Commissioni e' effettuata dal Settore competente al domicilio eletto dai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, tuttavia, in caso di motivata urgenza, e' ammessa la convocazione d'urgenza anche a mezzo telefono. E' altresì ammessa la convocazione, con un medesimo avviso, di più riunioni che si svolgano nella stessa settimana.

9. Copia dell'avviso di convocazione e' comunicato agli assessori, ai Presidenti dei gruppi, al Presidente ed al Vicepresidente del Consiglio, ed esposto all'albo pretorio.

10. Le Commissioni si possono riunire anche congiuntamente, non e' consentita la convocazione delle singole Commissioni contemporaneamente ne' in concomitanza alle sedute del Consiglio comunale.

ART. 15 FUNZIONAMENTO

1. I consiglieri comunali e gli assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni.

2. Il Sindaco, gli assessori e i dirigenti e funzionari interessati alle questioni da trattare sono invitati dal Presidente, o da almeno due componenti delle Commissioni, a partecipare alle riunioni delle Commissioni.

3. Il Presidente può altresì invitare ai lavori delle Commissioni esperti estranei all'Amministrazione comunale e i rappresentanti delle Associazioni, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

4. Le Commissioni tramite l'Ufficio di Presidenza hanno facoltà di chiedere ai settori, uffici, servizi informazioni, notizie e documenti.

5. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non siano presenti almeno 3 componenti in caso di Commissioni composte da 5 consiglieri, ed almeno 4 componenti in caso di Commissioni composte da sette consiglieri.

6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo nei casi stabiliti dalla legge o quando la Commissione, con determinazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei componenti, decida di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone.

7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale riunisce periodicamente, Presidenti delle Commissioni al fine di armonizzare il programma di lavoro del Consiglio comunale con quello delle Commissioni. Tale riunione può essere richiesta anche da due Presidenti.

8. I lavori della Commissione in assenza del Presidente sono presieduti dal Vice Presidente ed in assenza di quest'ultimo dal consigliere anziano.

ART. 16 FUNZIONI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio con formulazione di un proprio parere da inserire nei verbali dei lavori delle riunioni delle Commissioni.

3. Le Commissioni, qualora ritengono di richiedere di allegare il proprio parere alle proposte di deliberazione, devono trasmettere questo all'Ufficio di Presidenza prima della seduta in cui dovrà essere discussa la proposta di deliberazione.

4. Il Presidente del Consiglio comunale in accordo con il Sindaco trasmette alle competenti Commissioni consiliari per l'acquisizione di un parere preliminare proposte, atti preparatori con l'eventuale documentazione relativa a materie particolarmente importanti stabilendone i termini per l'acquisizione del richiesto parere.

ART. 17 SEGRETERIA, VERBALE DELLA SEDUTA, PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da personale assegnato alla struttura organizzativa a supporto del Consiglio Comunale, designato dal dirigente preposto alla struttura.

La verbalizzazione delle sedute, avviene, di norma, con supporti tecnici ed informatici idonei all'archiviazione dei relativi verbali.

2. I verbali di ogni seduta, che debbono indicare i punti principali delle discussioni e le posizioni dei singoli componenti, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, sono approvati nella prima seduta successiva e sono posti a libera visione.

3. I verbali vengono depositati presso il Settore competente.

4. La pubblicità dei lavori nella forma di trasmissione alla stampa e' disposta dal Presidente del Consiglio su proposta dei Presidenti di Commissione.

Capo III COMMISSIONI SPECIALI

ART. 18 COMMISSIONI A TEMA

1. Il Consiglio può istituire Commissioni a tema per la trattazione di particolari argomenti, quando ne faccia richiesta il Sindaco od uno o più consiglieri. La deliberazione consiliare istitutiva indica il numero dei consiglieri della Commissione speciale ed il termine entro il quale la Commissione dovrà concludere i propri lavori. Tale termine può essere prorogato, per non più di una volta su richiesta motivata del Presidente della Commissione Speciale.

2. Il Consiglio comunale procede alla nomina dei componenti la Commissione, tenuto conto delle designazioni dei gruppi comunque con gli stessi criteri stabiliti al precedente art. 12.

3. Alle Commissioni a tema si applicano, per il loro funzionamento, in quanto compatibili, le norme regolamentari relative alle Commissioni consiliari.

4. Le funzioni di segreteria delle Commissioni a tema sono assicurate da dipendenti del Settore a supporto del Consiglio comunale designati dal dirigente.

ART. 19 COMMISSIONE DI GARANZIA E CONTROLLO

1. Il Consiglio può istituire una Commissione di garanzia e controllo le cui modalità di costituzione sono definite con la deliberazione istitutiva. Il Consiglio comunale designa il consigliere di minoranza cui viene assegnata la presidenza.

ART. 20 COMMISSIONE DI INCHIESTA

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DI COMMISSIONI D'INCHIESTA

1. Il Consiglio comunale, su proposta di almeno 1/5 dei consiglieri in carica, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni d'inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti prodotti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. Il Consiglio Comunale approva l'istituzione della Commissione definendo il numero dei consiglieri, l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio

comunale.

3. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

ART. 21

POTERI E FACOLTA' DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA

1. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

2. La Commissione, al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del collegio dei revisori, del Segretario generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati alla riservatezza.

3. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un componente la Commissione stessa.

4. La Commissione, nella relazione al Consiglio, espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi deve essere mantenuta la riservatezza di cui al precedente secondo comma.

ART. 22

CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti dopo di che gli organi competenti adotteranno gli atti dovuti.

2. La Commissione conclude la propria attività ed e' sciolta con la presentazione della relazione al Consiglio comunale. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

ART. 23

COMPOSIZIONE COMMISSIONI SPECIALI

1. Nelle Commissioni di cui al presente capo possono essere nominati, qualora ritenuto utile in relazione agli argomenti da trattare, soggetti esterni all'Amministrazione Comunale con esperienza sugli specifici argomenti.

CAPO IV

DEI DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 24 DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante proposta di deliberazioni o di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto, nei termini e con le modalità di seguito disciplinate.

3. La proposta di deliberazione formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa deve essere inviata al Sindaco che, valutata insieme alla Giunta, la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria.

4. La Giunta, in caso di valutazione negativa, comunica al proponente le valutazioni effettuate in ordine al rispetto dell'indirizzo politico. Il consigliere proponente se reputa non soddisfacenti le determinazioni adottate dalla Giunta, può richiedere che la proposta stessa venga rimessa all'esame del Consiglio comunale, che adotterà le proprie determinazioni.

5. La proposta, completata la fase istruttoria, viene trasmessa al Sindaco per l'eventuale esame in sede di Commissione consiliare, nonché per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, con l'indicazione del consigliere proponente.

6. Il Sindaco, nel caso che la proposta di deliberazione risulti estranea alle competenze consiliari, oppure non legittima, o priva della copertura finanziaria, comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.

7. La fase istruttoria di ogni proposta di deliberazione, salvo casi di forza maggiore, opportunamente motivati, deve essere conclusa entro trenta giorni dalla data di deposito all'ufficio protocollo della proposta stessa.

8. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

9. Gli emendamenti possono essere presentati dai consiglieri fino al momento in cui la discussione è chiusa.

10. Gli emendamenti che vengano ad incidere in modo sostanziale sulla proposta di deliberazione e, comunque, comportino una modifica di carattere finanziario e contabile debbono

acquisire i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

11. Tali emendamenti qualora siano presentati entro il giorno precedente l'adunanza debbono a cura del Presidente essere comunicati al Sindaco ed al Segretario generale affinché siano emanati i necessari pareri.

12. Il Segretario comunale, per le proposte di emendamento presentate prima o durante l'adunanza, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze, anche al fine di valutare se occorre acquisire i pareri tecnico e contabile.

13. Il Consiglio, quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, decide in merito all'eventuale rinvio all'adunanza successiva.

ART. 25

DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, COMUNICAZIONI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze, nonché comunicazioni su argomenti che interessino, anche indirettamente, l'attività del Comune.

La mozione consiste in una proposta avanzata, in forma scritta, da uno o più consiglieri, per proporre un'iniziativa e promuovere su di essa o sull'operato del Sindaco o della Giunta in ordine ad una determinata questione discussioni in consiglio che terminano con una votazione.

L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio Comunale con il quale si esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse politico.

L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza e la veridicità di un fatto determinato al fine di conoscerne i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati o trattati determinati atti o affari.

L'interrogazione può essere trasformata in mozione.

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti dell'azione della Giunta su questioni che riguardano determinati aspetti delle competenze politico-amministrative della Giunta stessa.

2. Il consigliere, nel presentare una interrogazione o interpellanza deve dichiarare se intenda avere risposta scritta o/e in Consiglio comunale. In caso di risposta scritta, il Sindaco trasmette la risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.

3. Le comunicazioni consistono in informazioni date in Consiglio Comunale in forma scritta o orale.

ART. 26

DIRITTO DI INFORMAZIONI ED ACCESSO AGLI ATTI

1. I consiglieri comunali hanno diritto all'esame ed al rilascio di copia degli atti e dei documenti amministrativi necessari all'esercizio del loro mandato nel rispetto della vigente normativa in materia. Una precisa formulazione delle richieste agevola l'accesso agli atti.

2. Non sono altresì ammessi alla visione e rilascio di copia gli atti concernenti:

- lo stato fisico del personale
- le procedure di contenzioso in itinere
- le procedure giudiziali penali in itinere a carico di amministratori e dipendenti

3. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale.

4. I consiglieri comunali hanno altresì il diritto di avere dal Sindaco, dagli Assessori, dal Segretario generale, dai dirigenti e dai funzionari di settore nonché dal Presidente le informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato.

5. I consiglieri hanno, altresì, diritto di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi e dagli altri enti che hanno una partecipazione del Comune, nonché dalle società di cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato consiliare. Le richieste possono essere inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio Comunale.

6. Il Sindaco, qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di definire d'intesa con i richiedenti tempi e modalità.

ART. 27 DECADENZA

1. Ai sensi dell'art. 21, c. 5 dello Statuto qualora il consigliere comunale non partecipi alle attività inerenti l'espletamento del mandato per un periodo superiore a 180 gg., l'Ufficio di Presidenza promuove il procedimento per la pronuncia di decadenza.

2. L'Ufficio di Presidenza invita il consigliere a presentare per iscritto, entro 15 gg., le eventuali motivazioni.

3. Acquisite le motivazioni, l'Ufficio di Presidenza riferisce alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e, nel caso di mancato accoglimento delle stesse, formalizza l'inserimento della proposta di decadenza nell'ordine del giorno del Consiglio comunale immediatamente successivo.

4. La decadenza è, altresì, pronunciata dal Consiglio nel caso di mancata presentazione delle motivazioni nel termine stabilito.

5. Cause di assenza per le quali non interviene la decadenza:

- gravi motivi personali o familiari
- motivi di salute, debitamente comprovati
- tutela e sostegno della maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
- impedimenti per obblighi di legge

Parte II - Dell'organizzazione dei lavori: dell'ordine del giorno, convocazione, ordine dei lavori delle sedute, della discussione, delle votazioni, della verbalizzazione

CAPO I

ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE

ART. 28
AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio comunale e' comunicata dal Presidente al Sindaco e ai consiglieri, eccezion fatta della prima dopo la consultazione elettorale effettuata dal Sindaco, con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sar  tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando e' previsto che i lavori si svolgano in pi  giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione per le sedute, con allegato l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno e dei lavori, e' comunicato cinque giorni prima, di cui due lavorativi, della data stabilita per la prima convocazione.

4. L'avviso, nei casi d'urgenza, reca i motivi d'urgenza e deve essere consegnato almeno 24 ore prima. In questo caso, ove la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali lo richiada, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta deve essere differito alla seduta successiva.

5. L'ordine del giorno e dei lavori di ciascuna seduta e' pubblicato, a cura del Segretario generale, all'Albo Pretorio, nello stesso giorno di quello stabilito per la consegna.

6. L'avviso di convocazione e' trasmesso agli assessori.

ART. 29
AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITA'

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del consigliere.

2. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo di una persona residente nel Comune alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilit 

nel caso in cui il soggetto di cui sopra non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3. Il Presidente, fino a quando non e' stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, provvede a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio.

ART. 30 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata, entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali,

- agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e dall'apposito regolamento;
- ai responsabili dei settori e/o servizi;
- agli organi di informazione che fanno riferimento al territorio comunale.

2. All'affissione di manifesti recanti l'indicazione della convocazione della seduta si provvede nei medesimi termini di cui sopra.

ART. 31 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria competente giorni 5 prima dell'adunanza e nell'orario di ufficio ogni consigliere può chiederne la consultazione.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

3. Le proposte ed i documenti devono essere, all'inizio dell'adunanza, depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Presidenti dei gruppi consiliari almeno giorni 7 prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

ART. 32 ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e nel caso in cui il Consiglio medesimo, con deliberazione motivata a maggioranza assoluta, decida di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese di cui dovrà discutere.

ART. 33
ADUNANZE SEGRETE

1. Il Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno tre consiglieri, ricorrendo motivi di ordine pubblico ovvero quando la trattazione di un argomento richieda valutazioni tali da incidere sul diritto alla riservatezza di persone o gruppi, prima di aprire la discussione propone al Consiglio di deliberare la trattazione in seduta segreta.

2. Si procede analogamente e per gli stessi motivi quando il dibattito sia già iniziato in seduta pubblica ed in tal caso la discussione prosegue in seduta segreta.

3. In coerenza con la tutela della riservatezza la verbalizzazione verrà effettuata limitatamente all'eventuale espressione del voto.

ART. 34
ADUNANZE "APERTE"

1. Il Presidente, quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto, o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 6 dello Statuto.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, e gli stessi cittadini interessati ai temi da discutere.

3. L'Ufficio di Presidenza curerà l'organizzazione ed il rapporto con le istanze invitate.

4. Il Presidente, in tali particolari adunanze, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti e cittadini come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE ED ORDINE DEI LAVORI

ART. 35
ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.

2. Il Presidente fa procedere all'appello nominale all'ora indicata nell'avviso di convocazione. La seduta diviene valida agli effetti deliberativi quando sia presente il numero legale pari alla metà più uno dei consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.

Il numero legale è accertato mediante l'appello nominale fatto dal Segretario Generale.

La seduta, in presenza del numero legale, è dichiarata aperta; in sua mancanza il Presidente dispone un nuovo appello entro, e non oltre, trenta minuti dall'ora di convocazione; ove a quest'ultimo appello non sia presente il numero legale, il Presidente dichiara non valida la seduta disponendo la redazione del verbale in cui vengono indicati i consiglieri presenti ed assenti.

3. Il Presidente, in mancanza del numero legale, e, comunque, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, può, altresì, disporre la trattazione di interpellanze e interrogazioni ovvero di dar luogo alle comunicazioni del Sindaco, della Giunta e del Presidente stesso nonché ai relativi dibattiti che non comportino adozione di deliberazioni.

4. Il consigliere che si assenta dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario generale perchè sia presa nota a verbale.

5. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente.

6. Il Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

7. Ogni intervento deve attenersi unicamente alla proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama il consigliere e, ove lo stesso persista, lo interrompe.

8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 36

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale e della Forza Pubblica.

4. Il Presidente, quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. L'accesso dei mezzi di informazione e dei mezzi radiotelevisivi è ammesso a condizione, comunque, che abbia luogo senza pregiudizio per il regolare svolgimento dei lavori della seduta.

ART. 37
AMMISSIONE DI SOGGETTI ESTERNI
AL CONSIGLIO COMUNALE IN AULA

1. Il Presidente può invitare i dirigenti e i funzionari comunali a relazionare o fornire precisazioni su argomenti in discussione.

2. Consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione possono essere altresì invitati, per fornire illustrazioni e chiarimenti, e chiunque altro il Consiglio comunale ritenga utile sentire al fine di acquisire elementi utili all'espletamento delle proprie funzioni.

3. I predetti funzionari e consulenti, effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesto.

ART. 38
ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio non può discutere o deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno è costituito dalle proposte di deliberazioni, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e comunicazioni.

3. Il Presidente, una volta formalizzati presso il Settore competente gli atti di cui al precedente comma, iscrive i medesimi all'ordine del giorno del Consiglio comunale, nel rispetto della programmazione effettuata così come previsto dall'art. 11.

4. Il Presidente ha facoltà - acquisito preventivamente il parere del Sindaco e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi - di iscrivere all'ordine del giorno proposte di deliberazione od argomenti ritenuti indifferibili o urgenti non previsti in sede di programmazione dei lavori di cui al precedente art. 11, in relazione a motivate ed accertate scadenze, fermo restando l'obbligo del parere di cui sopra; in ogni caso dovranno essere iscritti all'ordine del giorno gli oggetti richiesti dal Sindaco.

5. La preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale, non è necessaria.

6. Gli atti di cui al precedente comma 2 rimangono iscritti all'ordine del giorno fino alla loro trattazione, ovvero vengono depennati su disposizione del Presidente allorché i proponenti ne chiedano il ritiro.

7. Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

8. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente, o su richiesta del Sindaco o di un Presidente di gruppo, qualora nessuno dei membri del Consiglio si

opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza.

ART. 39 DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1. Il Presidente, all'inizio dell'adunanza, conclude le formalità preliminari, effettua eventuali comunicazioni proprie, del Sindaco, della Giunta e degli stessi consiglieri sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. L'esame delle mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e comunicazioni, viene effettuato dopo l'intervento del Presidente, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza secondo le modalità di cui al successivo art. 43.

3. Il Presidente concede la parola, al relatore della proposta di deliberazione e successivamente apre la discussione concedendo la parola per non più di 15 minuti ad ogni relatore designato dai singoli gruppi, o dalle Commissioni consiliari.

4. Il Sindaco o un assessore a nome della Giunta, ha quindi il diritto ad intervenire, negli stessi limiti temporali. Il Presidente, raccolte le iscrizioni a parlare concede la parola ai consiglieri secondo l'ordine di iscrizione, per una sola volta, e per non più di 10 minuti.

5. Il Presidente, al termine della discussione, se richiesta, concede la parola, per non più di 10 minuti ciascuno, al Sindaco, o ad un assessore, ed ai relatori.

6. Il Presidente e il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.

7. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua e del relatore dichiara chiusa la discussione.

8. La parola, dichiarata chiusa la discussione, può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio annuale e pluriennale e loro variazioni, al conto consuntivo, ai regolamenti, ai piani territoriali e urbanistici, piani particolareggiati e piani di recupero, ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione.

ART. 40 QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito possono essere richieste dal Sindaco, o da 1 consigliere, con facoltà di illustrarle nel tempo massimo di 5 minuti e sono poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare il proponente - o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - ed un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

ART. 41

EMENDAMENTI E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. Il Consiglio, esaurita la discussione di carattere generale, procede all'esame ed alla votazione degli emendamenti presentati, a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi, a partire da quello che più si allontana dal testo originario, poi gli aggiuntivi.

2. Il primo firmatario di ciascun emendamento può illustrarlo per non più di 10 minuti. Successivamente i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di 5 minuti.

3. La rinuncia del presentatore al proprio emendamento in discussione può comportare che ogni altro consigliere può farlo proprio e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.

4. Il Presidente, esaurita la discussione di carattere generale e la votazione sugli emendamenti, coadiuvato dal Segretario Generale sottopone al voto del Consiglio la proposta di deliberazione nella stesura definitiva risultante dal testo esaminato e dagli emendamenti approvati.

5. Prima della votazione finale i relatori, il Sindaco o un assessore a nome della Giunta nonche', per un tempo massimo di 5 minuti un consigliere per gruppo per le dichiarazioni di voto, hanno diritto ad intervenire, per un tempo massimo di 5 minuti; la votazione avviene sul complesso della proposta. Hanno inoltre diritto di intervenire i consiglieri qualora esprimano dichiarazioni di voto difformi dal proprio gruppo, per un tempo massimo di 5 minuti.

6. Le proposte di deliberazione modificate a seguito di emendamenti accolti devono acquisire i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08. 2000.

ART. 42

MODALITA' DI DISCUSSIONE DI MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE

1. Il Presidente, prima che si inizi la discussione della mozione ed ordini del giorno, concede la parola, per non più di 10 minuti, ad uno dei firmatari, quale relatore.

2. Il Sindaco o un assessore a nome della Giunta hanno quindi il diritto ad intervenire, negli stessi limiti temporali. Il Presidente, concede la parola, agli stessi limiti di tempo ai consiglieri che ne facciano richiesta secondo l'ordine di iscrizione.

3. Il Presidente, al termine della discussione, concede la parola per non più di 10 minuti al relatore, e per non più di 5 minuti ciascuno, al Sindaco o ad un assessore ed ai consiglieri che intervengono per la dichiarazione di voto.

4. Le interrogazioni ed interpellanze, nell'ordine di presentazione, sono poste, qualora contengano richiesta di risposta in Consiglio comunale, all'ordine del giorno del Consiglio, secondo quanto previsto ai precedenti artt. 11 e 39.

5. Il firmatario, o uno di essi in caso che questi siano più di uno, ha facoltà di svolgere ed illustrare il contenuto dell'interrogazione od interpellanza.

6. L'interrogazione e l'interpellanza viene rinviata alla seduta successiva, qualora nessun firmatario sia presente in aula al momento della trattazione secondo l'iscrizione all'ordine dei lavori.

7. L'interrogazione e l'interpellanza possono essere sinteticamente illustrate al Consiglio dal presentatore. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione e interpellanza, o rimettere al Sindaco, o all'assessore delegato per materia, di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna nel tempo di 10 minuti.

8. Il consigliere proponente, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di 5 minuti, può replicare solo alla risposta.

9. Nel caso che l'interrogazione e l'interpellanza siano state presentate da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi.

10. i consiglieri possono, in caso di urgenza, presentare interrogazioni e interpellanze in apertura della seduta chiedendo che le stesse siano dichiarate urgenti ed abbiano immediato svolgimento.

11. Il Presidente decide, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari, sulla richiesta che un'interrogazione ed interpellanza sia dichiarata urgente. Sulla richiesta che mozioni ed ordini del giorno siano dichiarati urgenti delibera il Consiglio senza dibattito e con votazione palese.

12. E' comunque sempre salva per il Sindaco, per gli assessori interrogati la facoltà di dichiarare al Consiglio, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altra seduta. In tal caso gli interrogati sono tenuti a fornire risposta scritta all'interrogazione ed interpellanza urgente entro il termine massimo di dieci giorni dalla presentazione di questa.

13. Il Presidente può disporre che interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno relativi ad argomenti identici o strettamente connesse, siano raggruppate e svolte contemporaneamente secondo le modalità previste per le specifiche istanze.

14. Le interrogazioni ed interpellanze mozioni e ordine del giorno relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente nel rispetto dei tempi di intervento stabiliti per ogni trattazione.

15. Esaurita la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze si procede all'esame delle mozioni ed ordini del giorno. Alla trattazione delle interrogazioni e interpellanze non può essere riservata una durata superiore alle ore 2 della seduta fatta salva l'ipotesi che il Presidente, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari, non ritenga di riservare alla trattazione una durata superiore.

Il Presidente rinvia alla seduta successiva le interrogazioni ed interpellanze non trattate nel tempo stabilito, e dispone nuovo appello per accertare il numero legale per la validità della seduta ai fini deliberativi.

CAPO III

VOTAZIONI

ART. 43

DESIGNAZIONE E FUNZIONI DEI CONSIGLIERI SCRUTATORI

1. Il Presidente, all'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente, assistito dal Segretario generale e dal personale eventualmente incaricato della coadiuvazione.

3. Il Presidente, nel caso di contestazioni sui voti espressi, o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, o di irregolarità comunque accertate, accertate e valutate le circostanze può procedere all'annullamento della votazione e dispone l'immediata ripetizione. L'irregolarità della votazione può essere denunciata d'iniziativa del Presidente, degli scrutatori o di un consigliere sia prima che immediatamente dopo la proclamazione dell'esito. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

4. Il Presidente, nel corso della seduta può procedere a sostituzioni di scrutatori nominati in caso di eventuale successiva assenza o impedimento dei medesimi.

ART. 44

MODALITA' GENERALI

1. L'espressione del voto, secondo le norme statutarie e', di norma, palese e si effettua per alzata di mano, o idoneo sistema elettronico.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi di cui e' richiesta una maggioranza qualificata. Le votazioni hanno luogo di regola in forma palese, a meno che, per le sole deliberazioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi di carattere discrezionale sulle qualità personali delle stesse, sia richiesta votazione a scrutinio segreto, le votazioni per le nomine, le designazioni e la elezione di membri dei collegi ovvero a cariche hanno sempre luogo a scrutinio palese.

3. La nomina di un rappresentante della minoranza, oltre richiedere l'appartenenza alla stessa, deve essere espressione del voto della medesima minoranza.

4. Si procede alla votazione per appello nominale quando si debbano effettuare nomine con voto uninominale, o comunque limitato a due.

5. L'ordine della votazione su ogni argomento e' stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;

- emendamenti modificativi;

- emendamenti aggiuntivi;

c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono esclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Iniziata la votazione non e' più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 45

VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

2. Il Presidente al termine della votazione, ne proclama il risultato.

ART. 46

VOTAZIONE PER BALLOTTAGGIO E CASI PARTICOLARI

1. Qualora si debba procedere alla nomina di propri rappresentanti in Enti, Aziende, Istituzioni ed altri organismi ed il numero dei candidati fosse superiore agli incarichi da ricoprire si votano i singoli candidati e risulterà eletto chi otterrà più voti.

2. Qualora si debba rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari il Presidente comunica ai gruppi stessi il numero dei nominativi spettanti a ciascun gruppo, in base al criterio proporzionale. Laddove possibile dovrà essere garantita la spettanza almeno un nominativo per ciascun gruppo. Sulla base di tali designazioni il Presidente compila la lista da sottoporre all'approvazione.

3. Nel caso in cui il voto non consenta la chiara individuazione degli eletti, verrà effettuata una nuova votazione, limitatamente alle nomine non assegnate, tra quei candidati che hanno ottenuto parità di voti per gli incarichi non assegnati.

4. Quando i candidati che ottengono la parità di voti sono due e l'incarico da assegnare uno si procede al ballottaggio.

5. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.

6. Il Segretario generale, dichiarata chiusa la votazione, procede con gli scrutatori allo spoglio delle schede che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.

7. I nominativi che fossero eventualmente contenuti nella scheda oltre il numero consentito, si avranno come non iscritti a cominciare, nell'ordine di scrittura, dal primo in esubero.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

ART. 47

IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute consiliari, cura, avvalendosi del personale del Settore competente, la verbalizzazione delle sedute. In sua assenza e' sostituito dal Vice-Segretario. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale.

2. Il processo verbale e' approvato di norma all'inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce.

Parte III - Disposizioni transitorie e finali

ART. 48

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Con l'entrata in vigore del regolamento le prerogative del Consiglio comunale sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento e, per quanto non previsto da fonti normative ed in quanto non in contrasto con le medesime, valgono le decisioni adottate dal Consiglio.